



Comune di DESANA
Provincia di Vercelli

DELIBERAZIONE N.8

VERBALE DI DELIBERAZIONE E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica.

OGGETTO: Determinazione delle aliquote tributarie relative all'imposta municipale propria « I.M.U. » per l'anno 2023. Conferma

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventuno** del mese di **febbraio** alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i Componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente
1	Luigi FERRARIS (Sindaco)	X	
2	Roberto FERRAROTTI	X	
3	Giovanni VARALDA	X	
4	Denis BERGAMASCO	X	
5	Giovanni DELLAROLE	X	
6	Giuseppe CELORIA	X	
7	Enrico SMIERI	X	
8	Marcello CHIAVARO	X	
9	Giancarlo DONISOTTI	X	
10	Marilena DELLAROLE		X
11	Renato GRANER S		X
	TOTALI	9	2

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Dott. **Stefano SCAGLIA**, con le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Rag. **Roberto FERRAROTTI**, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL PRESIDENTE

VISTO:

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, e modificato da ultimo con legge n. 147 del 27 dicembre 2013, il quale ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di stabilità 2018 (L. 205/2017);
- la Legge di stabilità 2019 (L. 145/2018);
- la Legge di stabilità 2020 (L. 160/2019);
- la Legge di stabilità 2021 (L. 178/2020);
- la Legge di stabilità 2022 (L. 234/2021);
- la Legge di stabilità 2023 (L. 197 del 29 dicembre 2022)

CONSIDERATO che:

- il tributo ha sostituito dall'anno 2012 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), disciplinata dal D.Lgs. 31/12/1992, n. 504;
il tributo era già disciplinato dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, recante *"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"*, che ne disponeva la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del e.c.i. *"federalismo fiscale"*, fissata inizialmente al 1 gennaio 2014;
la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;
la Legge n. 147, del 27 dicembre 2013, ha istituito dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);
l'imposta municipale propria è stata confermata anche per l'esercizio finanziario 2018, quale componente della UC, con le modifiche di disciplina apportate dalla stessa Legge n. 147, del 27 dicembre 2013, la quale, fra l'altro, ne ha escluso definitivamente l'applicazione alle abitazioni principali, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
l'applicazione dell' MU resta pertanto regolata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 e dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31/12/1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.), a cui lo stesso D.L. n. 201/2011 pone espresso rinvio;
l'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011 è stato modificato numerose volte dalla sua introduzione;
in particolare, la legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2012 ha previsto che, a partire dall'anno 2013, sia dovuto allo Stato il gettito dell' MU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre sia di spettanza dei Comuni l'intero rimanente gettito dell'imposta;
l'articolo 1, comma 707, della Legge n. 147/2013 ha ridotto il moltiplicatore del reddito dominicale rilevante per il calcolo della base imponibile relativa ai terreni agricoli condotti e posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali da 110 a 75, riducendo il gettito atteso per tale categoria di immobili a parità di aliquota applicata;
la Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha da ultimo previsto, all'art. 1, comma 10, lettera a) che *viene eliminata la possibilità per i Comuni di assimilare al'abitazione principale /abitazione concessa in comodato ai parenti in*

linea retta entro il primo grado (figli, genitori), oggetto della norma successiva; lettera b) viene introdotta la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari - fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/B e A/9 - concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- *il comodante deve risiedere nello stesso Comune;*
- *il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/B o A/9;*
- *il comodato deve essere registrato.*

Il possesso dei requisiti per godere della riduzione della base imponibile dovrà essere attestato mediante l'ordinaria dichiarazione IMU.

- l'art. 1, comma 17, della suddetta Legge introduce modifiche al Fondo di solidarietà comunale (FSC);
- la competenza per l'adozione delle deliberazioni di cui al precedente punto è attribuita al Consiglio Comunale dall'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011, in continuità con la precedente normativa in materia di I.C.I. e con quanto disposto dall'art. 8, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 23/2011;

RITENUTO che:

- occorra procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, secondo le forme e i termini previsti dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità;

in sede di schema di bilancio di previsione occorra quantificare adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa MU, in modo da garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti e delle quote capitale dei mutui contratti con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, ai sensi dell'art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

a tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici comunali sulla base dei dati disponibili in merito all'ammontare della base imponibile per ciascuna categoria di immobili assoggettati ad imposta, dell'obbligo di contribuire al fondo di solidarietà comunale, della necessità di rispettare i vincoli imposti dal pareggio di bilancio e degli obiettivi di spesa dell'amministrazione per gli anni 2023/2025;

occorra quindi esplicitare con la presente delibera quali siano le scelte in materia di aliquote e detrazioni MU che verranno adottate al Consiglio Comunale prima della votazione sul bilancio di previsione 2023/2025 e sulla base delle quali verrà indicata la previsione di entrata relativa alla risorsa MU nello schema di bilancio di previsione;

DATO ATTO che:

- al fine di garantire gli equilibri di bilancio nel rispetto delle condizioni date e sopra evidenziate, sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, occorre ricavare dalla risorsa MU l'importo di circa € **367.000,00** ;
- ai sensi degli articoli 13, commi 1 e 2, del D.L. n. 201/2011, 9, comma 8, del D.L. n. 23/2011, e 7, comma 1, lettera h), della Legge n. 504 del 30 dicembre 1992, non concorrono alla base imponibile, fra l'altro, le abitazioni principali e le relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché i terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;

- dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni approvate con la deliberazione consiliare n. 28 del 08.09.2014 agli immobili il cui possesso costituisce oggi presupposto di imposta, sempre sulla base dei dati elaborati dagli uffici comunali, si ricaverebbe con la normativa attualmente vigente un introito di circa € **367.000,00**.

RITENUTO altresì che:

- al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di entrata sopra indicato si debba quindi confermare la determinazione dell'aliquota già in vigore, per tutti gli immobili cui essa si applica e indifferentemente dalla loro classificazione catastale, inclusi quindi anche gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, al **10 x 1000** del valore dell'immobile determinato ai sensi di legge, considerato che l'aliquota di legge è pari allo **7,6 x 1000** di tale valore e che lo spazio di manovra per i Comuni è fissato dalla legge nel limite di 3 punti; per i beni rurali strumentali per agricoltori diretti : 1x mille.

VISTI :

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 23/2011;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;
- il D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133;
- il D.Lgs. 504/1992;

RICONOSCIUTA la propria competenza a decidere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

PROPONE

DI APPROVARE quanto dettagliato in premessa che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ne costituisce idoneo supporto motivazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art.3, L.241/1990 e ss.mm.ii. ;

DI DARE ATIO che, nel bilancio di previsione 2023/2025 che sarà approvato con successiva delibera di questo Consiglio Comunale, le entrate derivanti dalla risorsa MU sono state previste sulla base delle seguenti aliquote:

aliquota base: 10 x 1000;

aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 6 x 1000;

aliquota per beni rurali strumentali per agricoltori diretti: 1x 1000;

- detrazioni come da importi di legge.

DI APPROVARE le aliquote di cui al punto precedente ;

DI DARE ATIO, altresì, che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01.01.2023.

Ritenuto di provvedere in merito ,

Con voti resi per alzata di mano a maggioranza dei presenti Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0
– Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di confermare, per l'anno 2023, le aliquote IMU in precedenza stabilite per l'anno 2022 ;

Successivamente il Consiglio comunale, a maggioranza dei voti resi per alzata di mano
Favorevoli n. 9 – Astenuti n. 0 – Contrari n. 0 ;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs.
n. 267/2000 .



DI NVIARE la presente deliberazione tariffaria, relativa all' mposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, tramite PEC ;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet "*Portale del federalismo fiscale*" ;

DITRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi Tributi ed Economico-Finanziario, per l'opportuna conoscenza ;

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio in ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

I Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della suestesa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ha espresso il seguente parere : FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. SOAGLIA Stefano



Relazione sul punto = l'Assessore al bilancio, il quale informa i presenti che anche per il 2023 verranno confermate le aliquote del 2022 secondo il sottostante prospetto :

- aliquota base: 10 x 1000;
- aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9: 6 x 1000;
- aliquota per beni rurali strumentali per agricoltori diretti: 1x 1000;

Le detrazioni sono quelle stabilite per legge. Terminata l'esposizione dell'Assessore al bilancio, il Presidente chiede se vi sono richieste di intervento. Verificato che non ve ne sono, invita tutti i presenti alla votazione .

Interventi = nessuno

Dato atto che non vi sono interventi da parte di nessun consigliere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Udita la relazione dell'Assessore al bilancio resa su richiesta del Presidente ;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio competente ;

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
FERRAROTTI Roberto



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCAGLIA Stefano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Si attesta che la suesata Deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo
etorio del Comune e, non essendo soggetta a controllo ai sensi dell'art. 9 della Legge
Costituzionale 18.10.2001 n. 3, entrata in vigore il giorno 08.11.2001, con cui è stato
esplicitamente abrogato l'art. 130 della Costituzione in materia di controlli sugli atti degli
Enti Locali e comunicato della Direzione Affari Istituzionali e Processo di Delega della
Regione Piemonte (B.U.R.P. n. 45 del 07.11.2001), la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3° comma dell'art. 134 del T.U. predetto, in data

Desana, lì

07 MAR. 2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano SCAGLIA

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 12, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009 n. 69)

N. **15** Reg. Pubbl.

Il sottoscritto responsabile delle pubblicazioni aventi affetto di pubblicità legale, visti gli atti
d'Ufficio e lo Statuto Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Desana, lì

07 MAR. 2020



IL MESSO COMUNALE
Stefano Bessi

